

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 40.

Art. 12 R.R. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la D.G.R. 29 luglio 2011, n. 903 "Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013";

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 recante Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto in particolare l'art. 12 per il quale Comuni e Province possono presentare motivate proposte di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione degli impianti (comma 3), e la Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni agli allegati al regolamento sulla base della prima fase di applicazione (comma 5);

Visto il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ed in particolare l'art. 3 che fissa al 17 per cento la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e rimanda all'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare nel quale saranno definiti e quantificati gli obiettivi regionali (cosiddetto decreto burden sharing);

Vista la nota del 17 gennaio 2012 dell'ANCI Umbria con la quale si chiede di rivedere la distanza dai centri abitati entro la quale non è consentita l'installazione di impianti in assetto cogenerativo;

Considerato che gli allegati al citato regolamento regionale 7/2011 sono improntati a:

— facilitare le procedure per l'installazione di impianti FER;

— contemperare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

— salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione;

Ritenuto che le presenti modifiche ed integrazioni agli *allegati A B e C* nonché le ulteriori aree non idonee di cui all'*allegato Cbis* al R.R. 7/2011 necessitano di un costante aggiornamento, da effettuare sulla scorta delle attività di monitoraggio dell'andamento della produzione di energia prodotta da FER nonché sulla base degli obiettivi che saranno assegnati alla Regione Umbria;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le modifiche ed integrazioni agli *Allegati A, B e C* del regolamento regionale 7/2011 di cui all'*Allegato 1* al presente atto;

3) di approvare l'*Allegato 2* al presente atto "Allegato Cbis - Ulteriori aree non idonee ricadenti nei territori dei comuni di Amelia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni ed Umbertide";

4) di specificare che le modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 7/2011 di cui ai punti 2 e 3 si applicano ai procedimenti pendenti alla data del primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6) di pubblicare gli allegati al regolamento regionale 7/2011, coordinati con le modifiche ed integrazioni di cui ai punti 2 e 3 nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Art. 12 R.R. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree non idonee.**

Il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 recante Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha

definito un quadro normativo certo al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio dell'Umbria.

In particolare, con il citato regolamento sono stati definiti, tra l'altro:

— il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili ivi compreso i casi di estensione del regime della procedura abilitativa semplificata (d.lgs.vo 28/2011, art. 6 comma 9) e i casi di estensione del regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (d.lgs.vo 28/2011, art. 6, comma 11);

— le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di progettazione e le condizioni da rispettare per l'installazione degli impianti (d.lgs.vo 28/2011, art. 5, comma 1).

Nello specifico:

— l'art. 3, comma 6, introduce l'Allegato A che riassume le procedure amministrative necessarie per l'installazione di ciascuna tipologia di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

— l'art. 4, comma 1, introduce l'Allegato B che fissa i criteri generali di localizzazione e progettazione nonché le condizioni da rispettare;

— l'art. 7, comma 1, introduce l'Allegato C che individua i siti e le aree ove non è consentita l'installazione, per ciascuna tipologia di impianto.

L'art. 12 - *Norme transitorie e finali* - al comma 3 prevede la possibilità per Comuni e Province di presentare alla Regione, ente titolato ad individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ai sensi delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, p.ti 1.2, 17.1 e 17.2, motivate proposte di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione degli impianti. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C.

Al comma 5, inoltre, la norma prevede comunque la possibilità per la Giunta regionale di apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati al regolamento sulla base della prima fase di applicazione.

La prima fase di applicazione del regolamento ha evidenziato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni e situazioni di non perfetta coerenza tra norme, per la numerosità e complessità delle numerose disposizioni regionali e nazionali.

Alle procedure amministrative di cui all'Allegato A è emersa la necessità di prevedere:

— una modifica del testo nel caso di impianti fotovoltaici e eolici al fine di facilitare l'immediata comprensione delle modalità di applicazione del disposto (modifica n. 1);

— una ulteriore semplificazione nel caso di impianti eolici di altezza inferiore a 18 m. e potenza inferiore a 60 kW, coerentemente con le disposizioni di cui al D.M. 10 settembre 2010 - Linee guida (modifica n. 2);

— una fattispecie aggiuntiva per il caso di impianti idroelettrici. Nella sostanza, ove un impianto idroelettrico esistente abbisogni di una modifica tecnologica (senza che la potenza installata superi la soglia di 100 kW) che comporti anche una limitata modifica gli edifici, la procedura autorizzativa afferisce alla PAS di competenza comunale, in linea con quanto disciplinato al p.to 12.8 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, senza il ricorso alla Autorizzazione Unica, di competenza provinciale, procedimento sicuramente più complesso (modifica n. 3);

— un chiarimento in merito all'attribuzione di compe-

tenze amministrative tra Comune e Provincia nel caso di impianti di produzione elettrica da biomasse, gas di discarica, biogas di potenza compresa tra 50 e 1000 kW, non ricadenti nelle aree tutelate di cui all'art. 10, comma 2, let. b) della L.R. 12/2010. Per tale fattispecie la procedura autorizzativa è la PAS di competenza comunale (modifica n. 4).

All'Allegato B - criteri e condizioni - è opportuno inserire ulteriori criteri progettuali e condizioni nel caso di impianti a biomasse, al fine di assicurare il controllo e monitoraggio della tracciabilità delle biomasse utilizzate (modifica n. 1 e n. 2).

All'Allegato C - Aree non idonee - sono proposte 8 modifiche.

Le modifiche 1 e 2 costituiscono precisazioni ai casi di eccezione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Con la modifica n. 3 si propone di limitare ai soli centri storici e zone A il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a distanza di 200 m. dagli stessi, rendendo la norma più coerente con la previsione che tali installazioni possano essere effettuate all'interno ed in adiacenza a zone compromesse quali aree produttive e per servizi.

La modifica n. 4 riguarda la definizione, non contenuta nella disposizione vigente, degli ambiti di pertinenza, al cui interno è esclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse. Sarà pertanto vietata l'installazione nell'area di intrusione visiva che in ogni caso non potrà avere una estensione inferiore a 500 m. dal perimetro dell'edificio tutelato.

La modifica n. 5 è tesa a recuperare un'eccezione che per mero errore materiale non è stata trascritta nella versione pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*.

Sarà pertanto possibile nelle aree contigue all'unico impianto eolico oggi esistente effettuare ulteriori installazioni di impianti eolici fino ad una potenza massima pari a 10 MW ancorché tali aree siano comprese nelle aree non idonee già individuate.

La modifica n. 6 prevede un'eccezione, per gli impianti a biomassa, all'individuazione quale aree non idonee dei "beni paesaggistici" così come definiti all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i. Nella sostanza all'interno delle aree non idonee di cui alla let. e) è consentita l'installazione di impianti da realizzare nelle aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato. In tal modo si consente la realizzazione di impianti in aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti e quindi la possibilità di sviluppare agroenergie comunque nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica da rilasciare.

Con la modifica n. 7 si introduce per gli impianti a biomassa tra le aree non idonee, le aree per le quali, sulla base degli studi in corso per la predisposizione del nuovo Piano di Qualità dell'Aria, è previsto dal modello di ricaduta al suolo degli inquinanti aerodispersi un livello di concentrazione tale da segnalare possibili situazioni di criticità della qualità dell'aria, con particolare riferimento ai principali agenti inquinanti PM10 ed NO2.

L'ultima modifica (modifica n. 8) riguarda gli impianti idroelettrici e a biomasse, è prevista la cancellazione del riferimento alle aree perimetrate dal PAI, non riconducibili a criteri di tutela paesaggistica ed ambientale. La sicurezza idraulica è comunque assicurata dalle stesse norme di attuazione del PAI, essendo comunque previsto che, così come per ogni nuovo insediamento che ricade all'interno delle aree individuate, possano essere realizzati impianti a condizione che non sia incrementato il livello di rischio.

Per la completa trattazione delle modifiche sinteticamente descritte si rinvia all'Allegato 1 al presente atto,

che per ciascuna modifica illustra l'oggetto, la criticità riscontrata, la nuova formulazione della disposizione oggetto della modifica e la relativa motivazione.

L'Allegato 2 al presente atto contiene l'elenco delle ulteriori aree non idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui all'allegato C al regolamento suddivise per singolo comune e per ciascuna tipologia di impianto.

Ancorché talune proposte siano pervenute oltre la data prevista ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.R. 7/2011 (19 ottobre 2011), per le finalità della norma si è ritenuto opportuno valutare tutte le 23 proposte presentate.

Nella maggior parte dei casi le aree sono già interamente o parzialmente coperte dalle aree non idonee già individuate con R.R. 7/2011.

Per la analisi e valutazione delle singole proposte il competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio ha tenuto conto dei seguenti criteri di non accoglimento:

— ove la proposta di ulteriori aree è relativa ad una parte significativa del territorio, financo coincidente con l'intero comune, ovvero non è circoscritta in base al valore paesaggistico o alla peculiarità paesaggistica del sito, la proposta non è stata accolta perché difforme dai criteri esplicitati nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, in particolare con le lettere c) e d) dell'Allegato 3;

— ove la proposta non è supportata da idonea documentazione rappresentante anche le incompatibilità riscontrate, ovvero laddove non vi siano sufficienti motivazioni circa le valenze del carattere paesaggistico delle aree o siti da tutelare e sulla inidoneità all'installazione di impianti per la produzione di energia, la stessa non è stata accolta perché difforme dai criteri esplicitati nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, in particolare con la lettera a) dell'Allegato 3;

— ove la proposta esclude aree in modo generico, senza una individuazione specifica e differenziata per fonte energetica e per taglia di impianto, la stessa non è stata accolta perché difforme dai criteri esplicitati nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2010, in particolare con la lettera b) dell'Allegato 3;

— ove la proposta interessa aree già sostanzialmente o interamente coperte dalle aree non idonee già individuate con R.R. 7/2011 e comunque consultabili nel sito

umbri@geo, la stessa non è stata accolta perché già prevista dall'Allegato 3 al R.R. 7/2011.

Inoltre, diverse proposte di più Comuni sono volte all'individuazione di un areale di raggio definito nell'intorno di beni già tutelati, la cui estensione varia comune per comune dai 100 m. ai 1000 m. In tale caso, al fine di fissare un principio generale e comune, la proposta è stata accolta per l'intera regione, fissando un buffer di estensione pari a 500 m. di rispetto per edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. o censiti ai sensi dell'art. 33 della l.r. 11/2005 e qualificando tale buffer come area non idonea. Tale individuazione, valendo per l'intero territorio regionale, non fa parte dell'Allegato 2 ma è contemplata alla modifica n. 4 all'Allegato C (vedi allegato 1 al presente atto).

Sulla base dei criteri di cui al citato comma 5 dell'art. 12, delle 23 proposte, le richieste di 11 enti sono state integralmente respinte; le istanze dei restanti 12 Comuni sono state parzialmente accolte.

Le ulteriori aree non idonee riguardano nella maggior parte l'installazione degli impianti fotovoltaici ed in misura minore eolici e biomasse. I Comuni di Amelia, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Terni e Umbertide hanno presentato le ulteriori aree non idonee anche su supporto informatico georiferito e saranno pertanto consultabili successivamente all'adozione del presente atto nel sito umbri@geo. Per la consultazione delle aree dei comuni di Castel Giorgio e Spoleto, si deve necessariamente fare riferimento al Comune interessato.

Per la completa ed esaustiva trattazione delle proposte di ulteriori aree non idonee presentate da Comuni e Province, si rinvia alle schede istruttorie redatte dal competente Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio contenenti l'analisi la valutazione e l'esito finale delle singole proposte presentate. Tali schede, dichiarate parte integrante e sostanziale del presente atto ma che per loro natura e consistenza non possono essere allegate, sono depositate agli atti presso il Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio, Sezione pianificazione del paesaggio e tutela beni paesaggistici sede di piazza Partigiani.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

**Modifiche ed integrazioni agli allegati A, B e C del
Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n° 7 “Disciplina
regionale per l’installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili”**

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Modifica n° 1** **Impianti fotovoltaici**
- Impianti eolici.**
- Oggetto: Modifiche alla tabella (B.U.R. pagg. 15-18)
- Criticità riscontrata: Il rinvio al D. Lgs. 115/2008 che rinvia a modifiche all'art.136 del Codice 42/2004 nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 non è di immediata lettura.
- Proposta di
nuova formulazione: Le parole “nel campo di applicazione del Decreto 42/2004 e ss. mm. e ii., nei casi previsti dall'art.11, comma 3, del D. Lgs.115/2008” sono così sostituite: “nei casi di cui al comma 1, lett. b e c dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004.
- Motivazione: La nuova formulazione facilita l'immediata comprensione delle modalità di applicazione della disposizione.
-
- Modifica n° 2** **Impianti eolici.**
- Oggetto: Modifiche alla tabella (B.U.R. pagg. 17 e 18)
- Criticità riscontrata: Per accedere alla Procedura autorizzativa semplificata (PAS) di competenza comunale è posto un limite di altezza (8 m) in contrasto con quanto previsto dalle Linee guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 (p.to 12.9 – Tabella 1) che prevedono una limitazione riferita alla sola potenza (60 kW).
- Proposta di
nuova formulazione: Alla terza riga della tabella il numero 8 viene sostituito con 18 (m)
- Motivazione: La nuova formulazione rende coerente la normativa regionale con le linee guida nazionali.
-
- Modifica n° 3** **Impianti idroelettrici.**
- Oggetto: Modifica alla tabella (B.U.R. pag. 19)
- Criticità riscontrata: per impianti 0-100 Kw_e è stato previsto il solo regime della comunicazione nel caso del rispetto di *ulteriori condizioni* tra cui impianti in edifici esistenti senza alterazioni di volumi e superfici. In tutti gli altri casi la procedura autorizzativa afferirebbe alla Autorizzazione Unica, di competenza provinciale, senza limiti di potenza. Non prevedere la PAS, di competenza comunale, per gli impianti che non rispettano le ulteriori condizioni, ma comunque di potenza inferiore a 100 kW_e, sarebbe in contrasto con quanto disciplinato al p.to 12.8 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010.
- Proposta di
nuova formulazione: alla stringa “realizzati in edifici esistenti” di potenza 0-100 kW_e è aggiunto il caso di impianti di potenza compresa tra 0 e 100 kW_e , da assoggettare a PAS di competenza comunale.
- Motivazione: l'introduzione del caso elimina la discordanza con quanto disciplinato dal D.M. 10/09/2010.

Modifica n° 4	Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas.
Oggetto:	Modifica alla tabella (B.U.R. pag. 21)
Criticità riscontrata:	per impianti di potenza 50-1000 kW _e non è stato previsto il caso di impianti non ricadenti nelle aree tutelate dall'art.10 della L.R.12/2010 (ambito di applicazione) che potrebbero essere erroneamente compresi nella categoria "altri impianti" di competenza provinciale.
Proposta di nuova formulazione:	Alla stringa impianti a biomassa solida liquida e gassosa di potenza 50-1000 kW _e è aggiunto il caso di impianti non ricadenti nelle aree tutelate dall'art.10 della L.R.12/2010 da assoggettare a PAS di competenza comunale.
Motivazione:	la nuova formulazione chiarisce l'attribuzione delle competenze tra comune e provincia.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO B – CRITERI E CONDIZIONI**Modifica n° 1** **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e.**

Oggetto: Criteri progettuali di carattere generale (B.U.R. pag. 36)

Criticità riscontrata: Tra i criteri progettuali di carattere generale si riscontra l'assenza di previsioni di quantità/qualità delle biomasse utilizzate, dei luoghi di produzione e delle distanze dall'impianto. Inoltre, nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo, risultano mancanti riferimenti relativi alle caratteristiche dei sistemi di recupero del calore.

Proposta di

nuova formulazione: Dopo il secondo capoverso del paragrafo "Criteri progettuali di carattere generale" inserire i seguenti periodi: *"Nella progettazione degli impianti dovranno essere specificati la tipologia ed il quantitativo annuo impiegati di biomassa, nonché i luoghi e l'estensione delle aree di provenienza della stessa. Inoltre dovrà essere effettuata una stima delle emissioni di sostanze inquinanti e gas serra dovute al trasporto della biomassa dai luoghi di provenienza all'impianto, valutata in termini di kg di CO₂ per tonnellata di biomassa trasportata.*

Nel caso di impianti in assetto cogenerativo, in fase di progettazione, si dovranno quantificare l'energia elettrica e termica annualmente prodotte. Inoltre dovranno essere definite le principali caratteristiche relative al sistema di recupero dell'energia termica (quantitativo di energia termica annualmente recuperata, percentuale di essa impiegata per autoconsumo e/o ceduta a terzi, rendimento globale dell'impianto, utenze termiche e relativi fabbisogni energetici, rete di distribuzione alle utenze, ...)."

Motivazione: L'introduzione di ulteriori criteri progettuali facilita l'amministrazione competente nella valutazione tecnica del progetto pervenuto, in particolare permette un controllo sul calcolo delle emissioni (in termini di kg di CO₂ per tonnellata di biomassa trasportata) e, nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo, sulle modalità di recupero del calore.

Modifica n° 2 **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e.**

Oggetto: Condizioni (B.U.R. pag. 36)

Criticità riscontrata: Tra le condizioni non sono presenti indicazioni circa uno strumento finalizzato al controllo e monitoraggio della biomassa in ingresso all'impianto.

Proposta di

nuova formulazione: Dopo il primo capoverso del paragrafo "Condizioni" inserire il seguente periodo: *"Il soggetto titolare dell'impianto deve provvedere a compilare e conservare un registro dei quantitativi di biomassa in ingresso all'impianto stesso, con indicazione della tipologia di biomassa e dei luoghi di provenienza."*

Motivazione: La compilazione di un registro della biomassa è uno strumento utile ai fini del controllo della biomassa in ingresso.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO C – AREE NON IDONEE**Modifica n° 1 Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW**

Oggetto: Eccezioni 1 e 2 – aree di particolare interesse agricolo (B.U.R. pag. 42)

Criticità riscontrata: Alle eccezioni 1 e 2, l'inciso *“ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a), b), c), d)”* potrebbe lasciar intendere che possa essere consentita l'installazione di impianti nelle aree non idonee elencate alle lettere successive (a titolo di esempio: lett. e) zone A e B dei parchi, lett. f) aree della Rete Natura 2000).

Proposta di

nuova formulazione: Eliminare dalle eccezioni 1 e 2 l'inciso *“ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente punto relativo alle aree non idonee)”*.

Motivazione: L'eccezione al divieto di installazione deve essere limitata ai soli interventi ricadenti all'interno di aree di particolare interesse agricolo e non anche interessate da altre tipologie di tutela (si veda anche l'ultimo periodo del paragrafo aree non idonee: *“se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista”*).

Modifica n° 2 Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW

Oggetto: Eccezione 3: “Nelle aree Rete Natura 2000 è consentita l'installazione [...] limitatamente a zone già edificate o urbanizzate” (B.U.R. pag. 42)

Criticità riscontrata: Nell'eccezione 3 il riferimento a *“zone già edificate o urbanizzate”* non è supportato da alcuna definizione e lascia ampi margini di discrezionalità nella sua applicazione. L'ulteriore condizione, ovvero *“che non derivino compromissione”* non è sufficiente a definire compiutamente l'eccezione al divieto di installazione all'interno delle aree Rete Natura 2000.

Proposta di

nuova formulazione: L'espressione *“zone già edificate o urbanizzate”* è così sostituita: *“aree edificate o edificabili come individuate dagli strumenti urbanistici comunali”*.

Motivazione: L'eccezione al divieto deve applicarsi alle porzioni di territorio già compromesse in quanto edificate o urbanizzate ovvero che si intende compromettere a seguito delle trasformazioni già previste dagli strumenti urbanistici.

Modifica n° 3	Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW
Oggetto:	Ai sensi della lett. l) sono precluse all'installazione di impianti le <u>“aree poste a distanza uguale o inferiore a m. 200 dai centri abitati, così come definiti dall'ISTAT”</u> (B.U.R. pag. 41 lett. l))
Criticità riscontrata:	Il divieto interessa le aree esterne ai centri abitati definiti dall'ISTAT, che comprendono anche aree produttive (artigianali, industriali) e per servizi, al cui interno non è vietato realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra. Mal si comprende perché possano essere realizzati all'interno ma non all'esterno e soprattutto nelle aree compromesse.
Proposta di nuova formulazione:	Alla lett. l) le parole <i>“centri abitati, così come definiti dall'ISTAT”</i> sono così sostituite: <i>“centri storici e/o zone A così come individuati nel PRG comunale”</i> .
Motivazione:	Ai sensi dei criteri generali la localizzazione in adiacenza ad aree compromesse, quali aree produttive e per servizi <i>“costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento [...]”</i> . Pertanto non risulta coerente con i suddetti criteri vietare l'installazione di impianti, all'esterno od all'interno di centri abitati. La nuova formulazione intende tutelare le aree di pregio comprese all'interno dei centri abitati.
Modifica n° 4	Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW; Eolico di altezza superiore ad 8 metri e potenza superiore a 50 kW; Microeolico; Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e.
Oggetto:	<u>Ambiti di pertinenza</u> degli edifici sottoposti a tutela (B.U.R. pag. 40 let. b, pag. 43 let. a, pag. 46 let. a, pag. 50 let.a)
Criticità riscontrata:	Gli ambiti di pertinenza di cui in oggetto, non essendo definiti in maniera univoca, possono essere erroneamente interpretati in modo analogo alle aree di pertinenza, definite all'All. B del Regolamento, limitate alle sole aree funzionalmente connesse all'edificio.
Proposta di nuova formulazione:	Prima dei paragrafi <i>“Aree non idonee”</i> si inserisce il seguente paragrafo: DEFINIZIONI <i>“Ambito di pertinenza: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso”</i>
Motivazione:	Si intende tutelare i beni individuati evitando la realizzazione di impianti non limitatamente alle sole aree di pertinenza degli edifici stessi.

Modifica n° 5	Eolico di altezza superiore ad 8 metri e potenza superiore a 50 kW
Oggetto:	<u>Aree non idonee</u> (B.U.R. pag. 43)
Criticità riscontrata:	La mancanza di eccezioni all'installazione di impianti eolici non consente il potenziamento dell'unico impianto esistente realizzato in Umbria; la mancanza di eccezioni al divieto di attraversamento di aree non idonee, limitatamente alle infrastrutture di connessione alla rete, limita la possibilità di realizzare impianti nelle aree idonee.
Proposta di nuova formulazione:	Dopo l'ultimo periodo del paragrafo inserire le seguenti eccezioni: <i>"ECCEZIONI</i> <i>1. Nelle aree contigue agli impianti eolici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita la realizzazione di nuove installazioni anche all'interno delle aree non idonee di cui al precedente punto e comunque fino ad una potenza nominale complessivamente pari a 10 MW.</i> <i>2. Le infrastrutture ausiliarie di collegamento degli aerogeneratori dell'impianto eolico alla rete elettrica esistente possono attraversare, con cavidotti interrati e previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste, le aree non idonee di cui al precedente punto."</i>
Motivazione:	L'assenza delle eccezioni di cui sopra è frutto di un mero errore materiale: nel testo adottato con DGR 759 del 11/07/2011 era prevista l'ampliamento degli impianti esistenti fino a 10 MW e la possibilità di realizzare le infrastrutture ausiliarie anche nelle aree dichiarate non idonee di cui alle lettere c), d), e), f), h) ed i) così come elencate a pag.43 del B.U.R.

- Modifica n° 6** **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e**
- Oggetto: Ai sensi della let. e) sono precluse all'installazione di impianti i “beni paesaggistici così come definiti all'art.136 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m.e.i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente [...]”. (B.U.R. pagg. 50 e 51)
- Criticità riscontrata: Il divieto è posto in relazione alla sola presenza del vincolo, e non consente di poter realizzare impianti che per le loro caratteristiche tipologiche potrebbero, in talune situazioni, essere realizzati senza compromissione del bene tutelato.
- Proposta di
nuova formulazione: Dopo l'ultimo periodo del paragrafo inserire le seguenti eccezioni:
“ECCEZIONI: All'interno delle aree non idonee di cui alla let. e) è consentita l'installazione di impianti da realizzare nelle aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato.
- Motivazione: La realizzazione di impianti in aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti consente la possibilità di sviluppare agroenergie nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica da rilasciare.

Modifica n° 7 **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e**

Oggetto: Ai sensi della lett. h) sono precluse all'installazione di impianti le “aree poste all'interno di centri abitati così come definiti dall'ISTAT e fino ad una distanza inferiore a quelle indicate per tipologia di impianto e potenza installata [...]”. (B.U.R. pag. 51)

Criticità riscontrata: Il divieto è posto senza alcun riferimento allo stato della qualità dell'aria che nella stragrande maggioranza del territorio regionale non presenta situazioni di criticità. Penalizza eccessivamente la realizzazione di impianti a biomasse, in particolare di quelli operanti in assetto cogenerativo. Realizzare impianti a eccessiva e non giustificata distanza da insediamenti aumenta considerevolmente i costi di realizzazione delle reti di teleriscaldamento, vanificando l'iniziativa e compromettendo le possibilità di sviluppo delle agro energie, di riconversione delle produzioni agricole, di utilizzo di aree marginali o degradate. In aree non caratterizzate da situazioni di criticità della qualità dell'aria, le emissioni derivanti da impianti di combustione di biomasse solide o liquide dotati di sistemi di abbattimento delle polveri, sono trascurabili; a maggior ragione per impianti alimentati a biogas, per i quali eventualmente assume rilievo la sola emissione di NO₂. Gli inconvenienti determinati da possibili cattivi odori non sono per lo più dovuti alle emissioni dal combustore, quanto piuttosto alla non corretta gestione delle fasi di stoccaggio delle biomasse utilizzate, per le quali possono essere adottate opportune limitazioni e prescrizioni.

Proposta di

nuova formulazione: La lett. h) è così sostituita: *“In attesa dell'approvazione del nuovo Piano di Qualità dell'Aria è preclusa l'installazione di nuovi impianti di potenza superiore a 200 kW_e nelle aree con previsione di concentrazione al suolo di:*

– *PM10 superiori a 8,0 µg/m³, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub a , nel caso di impianti alimentati da biomasse forestali o oli vegetali, che non siano dotati di sistemi di abbattimento delle polveri indicati nelle M.T.D. per questo tipo di impianti;*

– *NO₂ superiori a 31 µg/m³, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub b, nel caso di impianti alimentati da biogas, da biomasse forestali o oli vegetali;*

È comunque vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da biomasse putrescibili o reflui zootecnici, a distanza inferiore di 1500 m da aree residenziali così come individuate dal PRG, ovvero a distanza inferiore a 300 m nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo.

Le suddette limitazioni non si applicano agli impianti esistenti da ampliare o potenziare, o a nuovi impianti operanti in assetto cogenerativo da realizzare all'interno di aree produttive così come individuate dal PRG.

Motivazione: con la nuova formulazione si tiene conto delle simulazioni effettuate per la redazione del nuovo Piano di qualità dell'Aria in corso di adozione e oggi disponibili. La limitazione all'installazione di impianti viene estesa a tutta l'area individuata dal modello di ricaduta al suolo dei principali agenti inquinanti: non più e non solo rispetto ad una distanza prestabilita, che potrebbe, nelle aree individuate, risultare anche non sufficiente a garantire un adeguato livello di qualità dell'aria. La riduzione delle distanze dai centri abitati favorisce l'installazione di impianti in assetto cogenerativo e conseguente riutilizzo del calore prodotto.

Modifica n° 8 **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e,
Fonte energetica rinnovabile idroelettrica**

Oggetto: Sono preclusi all'installazione di impianti le "aree perimetrare dal Piano di assetto Idrogeologico come fascia A e B e nelle zone a rischio elevato R3 e molto elevato R4" (B.U.R. lett. g) pag. 51)


Criticità riscontrata: La norma, non riconducibile a criteri di tutela paesaggistica ed ambientale, limita la possibilità di realizzare impianti.

Proposta di

nuova formulazione: sono cancellate la

- let. c), aree non idonee impianti idroelettrici (B.U.R. pag. 48)
- paragrafo "micro-impianti idroelettrici" (B.U.R. pag. 49)
- let. g), aree non idonee impianti di produzione di energia elettrica a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e (B.U.R. pag. 51).

Motivazione: I vigenti Piani di Assetto Idrogeologico e relative Norme Tecniche di Attuazione disciplinano gli interventi che possono essere realizzati nelle fasce A e B. All'interno di tali fasce gli interventi sono consentiti esclusivamente in condizione di sicurezza e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie Umane e Strumentali
Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed attività estrattive

*Allegato 1
1-sub a*


Mappa della previsione di concentrazione al suolo di PM10


Legenda

Range di concentrazione al suolo $\mu\text{g}/\text{m}^3$

0.0 - 8.0

 8.0 - 10.0






Regione Umbria

Giunta Regionale

*Allegato 1
1-sub b*

Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie Umane e Strumentali
Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed attività estrattive

Mappa della previsione di concentrazione al suolo di NO2



Allegato 2

Allegato Cbis

Ulteriori aree non idonee ricadenti nei territori dei comuni di Amelia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni ed Umbertide.

Integrazioni all'Allegato C del Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n° 7 "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"

ALLEGATO Cbis al R. R. 7/2011 “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

Ulteriori aree non idonee ricadenti nei territori dei comuni di Amelia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni ed Umbertide.

Impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW

- AMELIA:** Aree ricadenti nelle zone E4 (aree di particolare interesse naturalistico e ambientale);
- CASTEL GIORGIO:** Zona La Renana per la parte ricadente nel territorio del comune di Castel Giorgio;
- CASTEL VISCARDO:** Zona dell'altopiano dell'Alfina, zona valliva confinante con il Fiume Paglia (Selva di Meana - Necropoli etrusca delle Caldane, le fonti di Tiberio);
- GUALDO CATTANEO:** Aree definite ad “Alta Visibilità” in colore rosso nelle cartografie inviate;
- MASSA MARTANA:** Unità di Paesaggio n.1 della Montagna;
- MONTECASTRILLI:** Porzione di Unità di Paesaggio 3Ma fino al confine comunale (ovvero includendo la piccola porzione di UdP 2Ci);
Porzione di Unità di Paesaggio 2Cf ricadente all'interno della zona di particolare interesse floristico-vegetazionale presente intorno al SIC IT5220012 dei Boschi della Farnetta;
Porzione di Unità di Paesaggio 2Ce sulla riva sinistra del fosso Campacci e del fosso Bianco;
- ORVIETO:** Parco Archeologico Ambientale (per le aree non ricomprese all’interno del bene paesaggistico di cui all’art.136 D. LGS. 42/2004);
Parco Territoriale del Paglia;
Zona di ripopolamento e cattura della “Renana”;
- PERUGIA:** Unità di Paesaggio “1N – Monte Tezio”; Unità di Paesaggio “4N – Colline a destra del Tevere”; Unità di Paesaggio “6N – Colline del Tezio”; Siti Benedettini (già presente); aree classificate parco campagna urbano (PCU) in corrispondenza dei torrenti Genna e Infernaccio;
- SPOLETO:** Zone gravate da usi civici (art.142 comma h), Dlgs 42/2004);
Siti UNESCO (Colle Ciciano, Monteluco, Colle S.Elia);
- TERNI:** Zone R di riqualificazione paesaggistica e ambientale R(.):
R(C) – zona collinare a nord di Gabelletta che include la zona di Collestaccio
R(D) – zona di Colleluna
R(F) – zona di Collescipoli
R(P) – zone agricole di Piediluco fino a Marmore
R(Q) – zona interessata dal passaggio dell'elettrodotto a 380 KV

R(U) – zona di Maratta Alta “le Sore”
Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7);

UMBERTIDE: Aree agricole in evoluzione, aree agricole di valore ambientale, aree agricole di pertinenza degli insediamenti storici, aree di riordino urbanistico e risanamento ambientale, fasce di salvaguardia dei crinali.

Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile eolica di altezza superiore ad 8m e potenza superiore a 50 kW

CASTEL VISCARDO: Zona valliva confinante con il Fiume Paglia (Selva di Meana - Necropoli etrusca delle Caldane, le fonti di Tiberio);

MASSA MARTANA: Unità di Paesaggio n.1 della Montagna;

ORVIETO: Parco Archeologico Ambientale (per le aree non ricomprese all'interno del bene paesaggistico di cui all'art.136 D. LGS. 42/2004);
Parco Territoriale del Paglia;
Zona di ripopolamento e cattura della "Renana";

SPOLETO: Zone gravate da usi civici (art.142 comma h), Dlgs 42/2004);
Siti UNESCO (Colle Ciciano, Monteluco, Colle S.Elia);

UMBERTIDE: Aree agricole in evoluzione, aree agricole di valore ambientale, aree agricole di pertinenza degli insediamenti storici, aree di riordino urbanistico e risanamento ambientale, fasce di salvaguardia dei crinali.

Impianti di produzione di energia elettrica a biomasse, gas derivati da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW_e

- AMELIA:** Aree ricadenti nelle zone E4 (aree di particolare interesse naturalistico e ambientale);
- CASTIGLIONE DEL LAGO:** Areale territoriale posto al di sopra della curva di livello che segna i 330 m s.l.m.;
- ORVIETO:** Parco Archeologico Ambientale (per le aree non ricomprese all'interno del bene paesaggistico di cui all'art.136 D. LGS. 42/2004);
Parco Territoriale del Paglia;
Zona di ripopolamento e cattura della "Renana";
- SPOLETO:** Zone gravate da usi civici (art.142 comma h), Dlgs 42/2004);
Siti UNESCO (Colle Ciciano, Monteluco, Colle S.Elia).